



COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

DISCIPLINARE

Art. 1 - Premessa

1. La Provincia di Arezzo al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge Regionale n. 45 del 25/06/2020 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività" intende avvalersi del supporto delle Associazioni di Volontariato per garantire alcune delle attività ad essa attribuite, quali ad esempio le attività di pianificazione e di coordinamento a livello provinciale del volontariato organizzato di protezione civile, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa di settore;
2. A tal fine viene istituito un Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, d'ora in avanti Coordinamento, privo di natura giuridica, con funzioni di strumento operativo della Provincia di Arezzo per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3 del presente Disciplinare;
3. Le attività del Coordinamento vengono svolte secondo i principi e le indicazioni contenute nel presente documento;
4. Il Coordinamento è stato istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. GP/2020/118 del 03/09/2020.

Art. 2 – Organizzazioni di volontariato aderenti al coordinamento e modalità di adesione

1. Possono aderire al Coordinamento le sole Organizzazioni di volontariato di protezione civile che rientrano nella fattispecie definita all'art 12, comma 1, della Legge Regionale n. 45 del 25/06/2020;
2. Le Organizzazioni, di cui al punto precedente, devono far richiesta di adesione al Coordinamento mediante apposita modulistica messa a disposizione dalla Provincia. Spetta a quest'ultima valutare i requisiti e validare l'iscrizione;
3. La documentazione da allegare per l'adesione è costituita da:
 - a. Copia dell'ultimo verbale o documento dell'atto di nomina del Presidente e/o Legale rappresentante;
 - b. Nomina del Delegato e del suo sostituto presso l'Assemblea Generale di cui all'art. 5 del presente Disciplinare.

ART 3 – Finalità e Compiti del Coordinamento

1. Il Coordinamento ha i seguenti compiti ed obiettivi:
 - a. operare in collaborazione con la Provincia per facilitare la partecipazione del Volontariato negli interventi di protezione civile e nelle azioni di prevenzione dei rischi, in attuazione delle norme nazionali o regionali in materia, con particolare riferimento alla L.R. n. 45 del 25/06/2020 e dei relativi regolamenti attuativi;
 - b. partecipare alla gestione della Funzione di supporto "Volontariato" e collaborare alla gestione del Centro Situazioni e della Sala Operativa Provinciale o di qualunque altra Funzione che la Provincia ritenga di attivare e gestire in collaborazione con il volontariato Provinciale, secondo le specifiche dei Piani Operativi o delle Procedure delle singole funzioni e relativi mansionari;
 - c. supportare la Provincia nella individuazione dei criteri per la ripartizione dei materiali di proprietà di quest'ultima e concessi in comodato d'uso alle Associazioni secondo il criterio di equa ripartizione territoriale ed efficienza del Sistema Provinciale Integrato di Protezione Civile;
 - d. collaborare con la Provincia per l'attività amministrativa relativa all'eventuale attivazione dei benefici di legge per le Associazioni di volontariato impiegate in attività di emergenza ai sensi della normativa nazionale e regionale;
 - e. Assumere iniziative di formazione e qualificazione degli operatori volontari di protezione civile ad integrazione di quelle attivate dalle singole associazioni;
 - f. collaborare con la Provincia agli aggiornamenti del Piano Provinciale di Protezione Civile;
 - g. esprimere pareri preventivi sui programmi della Provincia in materia di protezione civile, garantendo rapporti costanti con tutte le associazioni aderenti, allo scopo di sviluppare collaborazioni di comune interesse;



- h. collaborare con la Provincia nell'organizzazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi del territorio;
- i. collaborare con la Provincia alla organizzazione di esercitazioni, finalizzate anche al miglioramento dell'integrazione dei componenti del volontariato fra di loro e con gli Enti preposti alla gestione dell'emergenza;
- j. partecipare a programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare con le scuole, riguardo ai temi della prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti sul territorio nazionale;
- k. individuare e richiedere l'accesso, anche attraverso la redazione di specifici progetti, alle possibili linee di finanziamento per le attività delle associazioni di volontariato operanti in protezione civile;
- l. Per meglio attuare gli scopi sopra indicati il Coordinamento può organizzarsi in gruppi di lavoro temporaneo o in commissioni permanenti.

ART 4 – Organi del Coordinamento

1. Gli organi del Coordinamento sono l'Assemblea generale e il Comitato operativo
2. Le funzioni attribuiti ai predetti organi sono specificate rispettivamente all'art. 5 e all'art. 6

ART 5 – Assemblea generale del Coordinamento

1. Ha lo scopo di valorizzare, qualificare e coordinare l'attività di volontariato e di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e fra queste e le Istituzioni;
2. Fanno parte dell'Assemblea generale, il Presidente della Provincia, il Responsabile del Servizio Protezione Civile ed i Responsabili delle Associazioni e delle relative Sezioni di Volontariato di Protezione Civile, o loro delegati, con sede operativa sul territorio provinciale ed iscritte al Coordinamento”.
3. L'adesione all'Assemblea generale obbliga l'Organizzazione di Volontariato all'accettazione ed all'osservanza del presente Disciplinare;
4. All'Assemblea generale spetta:
 - a. approvare i documenti programmatici annuali delle attività del Coordinamento;
 - b. esprimere pareri di indirizzo su eventuali richieste del Presidente della Provincia o del Comitato Operativo di cui all'art. 6;
 - c. ratificare i componenti del Comitato Operativo di cui all'Art. 6;
 - d. nominare l'eventuale rappresentante del Coordinamento provinciale, ed il suo sostituto, in seno al "Comitato del volontariato di protezione civile regionale" previsto dall'Art. 14 della Legge Regionale n. 45 del 25/06/2020;
5. L'Assemblea viene convocata dalla Provincia di Arezzo con cadenza minima annuale;
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni iscritte al Coordinamento;
7. La convocazione spetta alla Provincia di Arezzo ed è trasmessa a tutte le Associazioni aderenti, mediante posta elettronica certificata o altre forme aggiuntive, con almeno 15 giorni di anticipo. L'Assemblea Generale può essere convocata, in via straordinaria, anche su richiesta di 2/3 dei delegati delle Organizzazioni;
8. Le attività di segreteria dell'Assemblea sono in carico alla Provincia;

ART 6 – Comitato Operativo

1. Al Comitato Operativo spetta la concreta attuazione di quanto stabilito nelle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale, mantenendo un rapporto costante con la Provincia e le Associazioni, individuando ed attuando tutte le procedure necessarie per il corretto funzionamento dell'attivazione e gestione del volontariato in emergenza e per la programmazione delle attività informative, formative ed esercitative e di sviluppo dell'associazionismo di protezione civile;
2. Componenti del Comitato operativo sono:
 - a. un rappresentante per ciascuna delle Associazioni che hanno almeno tre sedi/sezioni sul territorio provinciale;
 - b. un rappresentante per le Associazioni che hanno un coordinamento di livello regionale o nazionale e che non siano già rappresentate ai sensi della precedente lettera a)
 - c. un rappresentante unico per tutte le rimanenti Associazioni che non hanno almeno tre sedi/sezioni sul territorio provinciale
 - d. il responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia di Arezzo, o suo delegato;
3. I rappresentanti delle Associazioni al Comitato Operativo restano in carica per la durata del mandato loro affidato dalle Associazioni di appartenenza; Quest'ultime hanno facoltà di sostituire il loro rappresentante comunicandolo in forma scritta al Comitato stesso;
4. La partecipazione al Comitato Operativo è svolta a titolo gratuito;
5. Il Comitato Operativo nomina un proprio Rappresentante del Comitato Operativo di cui all'Art. 7, di seguito denominato "Rappresentante del Coordinamento”;



6. Ai singoli rappresentanti delle associazioni di volontariato spetta, tra l'altro, di garantire il flusso informativo con le associazioni che rappresentano;
7. Al Comitato Operativo spettano:
 - a. la redazione delle procedure e mansionari di attivazione e gestione del volontariato in emergenza, nel rispetto delle normative e procedure regionali vigenti;
 - b. la stesura dei documenti programmatici da sottoporre alla valutazione ed approvazione dell'Assemblea Generale;
 - c. l'organizzazione di attività formative ed esercitative;
8. Le decisioni del Comitato Operativo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti;
9. Il Comitato operativo, convocato dal Rappresentante del Coordinamento, si riunisce almeno tre volte l'anno, per formulare quanto previsto dal precedente comma e valutare gli obiettivi conseguiti;
10. La convocazione avviene mediante posta elettronica o altre forme decise dal Comitato stesso, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e deve contenere l'ordine del giorno;
11. Il Comitato può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta di 2/3 dei rappresentanti delle Associazioni;
12. In caso di oggettiva necessità, la convocazione può avvenire mediante invio di messaggio, e successiva verifica telefonica, entro le 24 ore precedenti;
13. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato Operativo;
14. Il Comitato Operativo si può avvalere di uno staff di segreteria formato da volontari delle associazioni iscritte al Coordinamento;
15. Le riunioni sono verbalizzate e raccolte a cura del Servizio Protezione Civile della provincia di Arezzo e trasmesso ai componenti del Comitato Operativo per le eventuali osservazioni, modifiche o integrazioni, tramite posta elettronica. Il verbale viene, di norma, approvato nella successiva riunione del Comitato Operativo.

ART 7 – Il Rappresentante del Coordinamento

1. Il Rappresentante del Coordinamento, nominato tra i membri del Comitato Operativo, ad esclusione del Responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia di Arezzo, svolge i seguenti compiti:
 - a. rappresentare il Coordinamento verso terzi con particolare riferimento alle componenti del Sistema Provinciale Integrato di Protezione Civile, operando nel rispetto dei contenuti degli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea Generale e dal Comitato Operativo;
 - b. partecipare al Centro di Coordinamento Soccorsi per la Funzione "Volontariato";
 - c. convocare e presiedere il Comitato Operativo e di coordinarne i relativi lavori;
2. Nella nomina del Rappresentante si segue il criterio di rotazione tra i membri;
3. L'incarico di Rappresentante è, di norma, della durata di 12 mesi;
4. E' consentita la proroga dell'incarico di Rappresentante, purché approvata all'unanimità da tutti i componenti del Comitato Operativo.

ART 8 - Modalità di attivazione e gestione delle squadre in emergenza

1. Per quanto riguarda le modalità di attivazione e gestione delle squadre di volontariato nelle emergenze, verranno redatti, da parte del Comitato Operativo di cui all'ART 6, degli appositi disciplinari/procedure che dovranno garantire i seguenti principi e modalità base:
 - a. Individuazione di "volontari reperibili" con compiti di collegamento tra la Provincia e le Associazioni per le sole attività di verifica delle squadre disponibili ad intervenire, di messa in pre-allerta o allerta, di comunicazione dell'avvenuta attivazione da parte della Provincia e la conseguente autorizzazione ad intervenire in caso di evento. Detti "volontari reperibili" sono individuati all'interno delle associazioni aderenti al coordinamento e svolgono la loro mansione sulla base di turnazioni di norma settimanali;
 - b. in caso di evento, le squadre chiamate ad intervenire vengono individuate secondo i seguenti criteri generali:
 - ✓ turnazione programmata, suddivisa per ambito territoriale, di prima, seconda, terza attivazione, secondo un calendario realizzato sulla base dei criteri di rotazione che garantiscano nel tempo una equa ripartizione dell'impiego di tutte le associazioni;
 - ✓ capacità di risposta in funzione del possesso o meno dei materiali, attrezzature e mezzi richiesti per il superamento dell'emergenza;
 - ✓ tempistica di arrivo sul posto;
 - ✓ esclusione delle squadre di associazioni già operative sul campo, a seguito delle attivazioni da parte dei Comuni o Centri Intercomunali,

ART 9 – Codice deontologico del Coordinamento



Le Organizzazioni aderenti al Coordinamento sono tenute a condividere le finalità di cui all'Art. 3, con disponibilità, impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

ART 10 – Provvedimenti - Cancellazione

1. Qualora la Provincia di Arezzo, il Comitato Operativo o l'Assemblea Generale vengano a conoscenza di fatti e situazioni, che mettano in discussione i requisiti normativi e comportamentali previsti dal presente Disciplinare di una singola Associazione, li segnala alla stessa chiedendo chiarimenti.
2. L'Associazione interessata dalla segnalazione potrà presentare una propria nota esplicativa, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti.
3. Qualora il Comitato Operativo ritenga, nonostante la nota chiarificatrice, che possano non sussistere più i requisiti di adesione, provvederà alla sospensione dell'Associazione proponendo all'Assemblea Generale la cancellazione della stessa dal Coordinamento.
4. Per il conseguimento degli obiettivi del Comitato Operativo è necessaria una partecipazione costante e consapevole ai lavori da parte dei rappresentanti delle Associazioni. Ciascuna organizzazione si impegna a sollecitare il proprio rappresentante, effettivo o supplente, nel caso di sua scarsa partecipazione, all'esercizio del mandato assegnato.
5. Il Rappresentante in caso di due assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni del Comitato Operativo, si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione del proprio Delegato.
6. Sono cancellate d'ufficio dal Coordinamento le Associazioni che:
 - a. Non siano più iscritte all'Elenco Regionale nei casi previsti dall'art. 15 del DPGR 62/R/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. Nel caso in cui l'Associazione non partecipi reiteratamente nell'arco di due anni ad alcuna attività prevista dall'Art'3 del presente Disciplinare.

ART 11 – Oneri finanziari e rimborsi spese

1. L'adesione e la partecipazione al Coordinamento è resa a titolo gratuito;
2. Sono previste le modalità di rimborso spese di cui all'Art. 13 della Legge Regionale n. 45 del 25/06/2020;
3. le modalità di eventuali ulteriori rimborsi spese, se concordate quest'ultime con la Provincia di Arezzo, saranno definite nel rispetto delle normative sul Terzo Settore e di quelle regionali di Protezione civile.

ART 12 – Variazioni del Disciplinare

Eventuali variazioni al presente Disciplinare dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti il Coordinamento ed è subordinato al parere favorevole del Presidente della Provincia;

ART 13 – Disposizioni finali

1. Il presente Disciplinare acquisisce piena efficacia a seguito dell'approvazione mediante Decreto del Presidente della Provincia e dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale di cui all'ART. 5 del presente Disciplinare;
2. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme del codice civile che possono trovare utile applicazione nel caso di specie, nonché alla normativa del Terzo settore e di protezione Civile.
3. Il presente Disciplinare non è soggetto a registrazione.